

L'Avv. (omissis), con mail protocollata in data 2 aprile 2021, ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di avvocato sia compatibile con l'assunzione del ruolo di Vicepresidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), anche nell'ipotesi in cui l'Associazione svolga attività commerciale. L'istante rappresenta inoltre che la medesima non andrebbe ad assumere alcun potere di gestione né percepirebbe alcun corrispettivo in funzione della attività esperita.

Il Consiglio

- Udita la Relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art 6 del CDF che stabilisce l'obbligo per gli iscritti all'Albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l'avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si rappresenta inoltre come le disposizioni di cui agli articoli 1 comma 2, lett. B), 2 comma 1 e 3 comma 1 della legge professionale n.247/2012, siano volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Relativamente alle incompatibilità, le medesime sono tassativamente elencate dall'art. 18 della suddetta legge professionale. In particolare:

"a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui... c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di

presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione...d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato".

Inoltre l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento n.47 del 26 aprile 2016.

Dai suddetti principi si ricava pertanto, come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l'avvocato abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa. A tale riguardo si esplicita che il C.N.F. ha ribadito che non è la rappresentanza della società a generare l'incompatibilità né è rilevante, sempre a tali fini, l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico. La linea di demarcazione, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituita invece dalla attività gestoria (C.N.F. 21 giugno 2017, n.45).

Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche, per definizione senza scopo di lucro, si rileva che l'assenza di tale scopo non costituisca di per sé un elemento inconciliabile con l'attività d'impresa commerciale, essendo ormai pacifico che un ente (quale, ad esempio, un'associazione appunto o una fondazione) possa esercitare tale attività, in via principale o accessoria purché connessa alle attività istituzionali (nel caso non vi sia tale connessione non potranno avvalersi del regime agevolativo fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398).

Il C.N.F., relativamente ad una fattispecie concernente la presidenza di una "onlus", ha ritenuto, sul presupposto che le medesime "onlus" possano svolgere anche attività commerciale, "che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di una associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali" (C.N.F. parere 28 marzo 2012, n.5).

Si precisa che tale ultimo parere è stato rilasciato in vigore dell'abrogato ordinamento professionale che affermava l'incompatibilità dell'esercizio della professione con "l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui". Oggi, come sopra esplicitato, la norma di cui all'art 18 della vigente legge professionale non si riferisce più all'ampia nozione di

"esercizio del commercio" ma bensì a quella più specifica di "attività di impresa commerciale".

In conclusione, si ritiene quindi, stante tra l'altro l'eadem ratio di tutela della libertà, autonomia ed indipendenza dell'avvocato, che anche per le A.S.D. svolgenti prestazioni commerciali, pur non perseguendo statutariamente fini di lucro, valgano i principi sopra espressi in materia di incompatibilità con l'attività d'impresa commerciale.

In coerenza con quanto sopra rappresentato, sarà cura dell'istante verificare, di volta in volta, se le funzioni attribuite prevedano anche l'esercizio di poteri gestionali.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfattiva risposta.

---

Parole/frasi chiave: art. **6 CDF**; art. **18 L.p.**: carica di vice presidente di a.s.d. - compatibilità - limiti